



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
PROVINCIA DI TERAMO
II SETTORE - SERVIZI TECNICI
P.zza della Repubblica 1 – 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
Pec: protocollogenerale@pec.comune.roseto.te.it
Tel. 085.894531

“SERVIZIO II – SERVIZIO OPERE PUBBLICHE”

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DEGLI ARTT. 50 C. 1 LETT. c) E 76 DEL DLGS. 36/2023 PREVIA CONSULTAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INDIVIDUATI TRAMITE ELENCHI

INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO ATTI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA’ BELSITO - COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI - CUP: G98H25000540001 Codice ReNDiS 13IR530/G1

DISCIPLINARE DI GARA

SEZIONE A

IDENTIFICAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Stazione Appaltante – Autorità Responsabile della procedura di gara

Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) - Settore II Servizi Tecnici

Sede legale: Piazza della Repubblica, 64026 Roseto degli Abruzzi (TE) Telefono: 085 894531

PEC: protocollogenerale@pec.comune.roseto.te.it;

Il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del Codice è il geom. Giancarlo Lavallo

email: lavallo.giancarlo@comune.roseto.te.it

Indirizzo principale (URL): <https://www.comune.roseto.te.it>

CODICE NUTS: ITF12

PRINCIPALE ATTIVITA’ ESERCITATA

Affidamento ai sensi degli artt. 50 c. 1 lett. c) e 76 del DLgs. 36/2023 Affidamento ai sensi dell'articolo ai sensi degli artt. 50 c. 1 lett. c) e 76 del DLgs. 36/2023 previa consultazione di operatori economici individuati tramite elenchi., del seguente APPALTO DI LAVORI: “INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO ATTI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA’ BELSITO - COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI - CUP: G98H25000540001 Codice ReNDiS 13IR530/G1”.

PREMESSE

Con Decisione di contrarre n. 239 R.G. 715 del 16/09/2026, l'Amministrazione Comunale di Roseto degli Abruzzi ha avviato le procedure di affidamento tramite procedura negoziata degli artt. 50 c. 1 lett. c) e 76 del D. Lgs. 36/2023, previa consultazione di operatori economici individuati tramite elenchi, dei lavori denominati “**INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO ATTI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA’ BELSITO - COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI - CUP: G98H25000540001 Codice ReNDiS 13IR530/G1**”.

L'affidamento avviene mediante procedura negoziata con invito almeno a 5 operatori come indicati nel verbale n. 1 allegato alla Decisione di contrarre n. 239 del 16/09/2026 e recante l'elenco degli operatori economici individuati tra quelli iscritti all'albo fornitori della S.A., con applicazione del criterio del minor prezzo.

La durata del procedimento è prevista pari 15 gg dalla pubblicazione del bando

Il luogo di svolgimento del servizio ed esecuzione dei lavori è a Roseto Degli Abruzzi - **CODICE NUTS: ITF12**

CIG (BD4AB53F0F)

CUI 7615067020260001L

CUP G98H25000540001

Ai sensi dell'art. 58 c. 2 del D.lgs 36/2023 si precisa che il presente affidamento non è suddiviso in lotti, in quanto le prestazioni dell'appalto sono strettamente interconnesse e correlate fra loro, tale da rendere impossibile il frazionamento in lotti funzionali senza incorrere in una manifesta perdita di efficienza e di economicità nell'esecuzione della totalità lavori nel rispetto del cronoprogramma di finanziamento.

Il presente disciplinare, contiene le modalità di partecipazione nonché le ulteriori informazioni relative alla procedura come sopra identificata.

La presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito PAD) *Digital PA - ACQUISTI TELEMATICI*) accessibile all'indirizzo <https://rosetodegliabruzzo.acquistitelematici.it> in uso al Comune di Roseto degli Abruzzi, e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Il presente documento è redatto, per quanto applicabile, in conformità al Bando tipo ANAC n. 1/2023 aggiornato al decreto legislativo 31 dicembre 2024 n. 209 approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 365 del 16 settembre 2025, pubblicato in GU Serie Generale n. 235 del 09/10/2025.

1. PIATTAFORMA

1.1 Piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD) Digital PA - ACQUISTI TELEMATICI

Il funzionamento della Piattaforma *Digital PA - ACQUISTI TELEMATICI* avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoreponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della PAD.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della Piattaforma *Digital PA - ACQUISTI TELEMATICI* da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato *Termini e condizioni di utilizzo della piattaforma di e-procurement* disponibile sulla PAD

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante www.comune.roseto.te.it, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della PAD avvengono in conformità a quanto riportato nel *Disciplinare telematico* e nei *Manuali - Guide* disponibili sulla PAD nella sezione *Guide*.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano ad esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è sempre accessibile.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e a quanto previsto nei *Manuali - Guide* disponibili sulla PAD nella sezione *Guide* che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD *Digital PA - ACQUISTI TELEMATICI*.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene attraverso credenziali di accesso (e-mail e password).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Lettera di invito;
- b) Disciplinare di gara e relativi allegati:
 1. Disciplinare telematico della PAD Digital PA;
 2. DGUEe ;
 3. Modello domanda di partecipazione;
 4. Allegato_1_ Modello Dichiarazione titolarità effettiva;
 5. Allegato_2_ Modello Offerta economica e dichiarazione oneri aziendali e manodopera
 6. Allegato_3_ patto di integrità approvato con Delibera GC n. 290 del 07/09/2022;
 7. Allegato_4_ Modello dichiarazione di assenza di conflitto di interessi a carico dei partecipanti alla gara (e dei

titolari effettivi);

8. Allegato_5_ Modello dichiarazione subappalto;
9. Allegato_6_ Modello dichiarazione di equivalenza CCNL
10. Allegato H_ Modello dichiarazioni Obblighi art. 102 D.lgs 36/2023.
11. Informativa Privacy

- c) Progetto esecutivo approvato con Delibera G.C. n. 281 del 10/08/2026 comprensivo del capitolato speciale di appalto e dello schema di contratto, raggiungibile al seguente link:

<https://www.halleyweb.com/c067037/zf/index.php/atti-amministrativi/delibere/dettaglio/table-delibere-public-page/9/atto/GTVRBd065YzI-H>

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" Bandi di gara e contratti / Pubblicazione, al seguente link:

https://comune.roseto.entetrasparente.it/amministrazione_trasparente.php?category=26&subcategory=95 e sulla Piattaforma *Digital PA - ACQUISTI TELEMATICI* - <https://rosetodegliabruzzo.acquistitelematici.it>

Con riferimento all'art. 92 c. 1 del D.lgs 36/2023 non è richiesta espressa attestazione circa la visita dei luoghi, ai fini della formulazione dell'offerta; **resta raccomandato** alla ditta effettuare un sopralluogo in sito ai fini della conoscenza dei luoghi e della relativa accessibilità, della ubicazione degli interventi e quanto necessario per la valutazione finalizzata all'offerta.

Nel presente appalto trovano, in particolare, applicazione le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) come da ultima modifica DECRETO 24 novembre 2025 "*Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edili. (25A06516) (GU Serie Generale n.281 del 03-12-2025)*" che ha aggiornato e sostituito l'edizione precedente del 2022 e integrato anche il correttivo del 5 agosto 2024

Resta inteso che l'Amministrazione Comunale è in ogni caso esonerata da eventuali inesatte valutazioni da parte dell'OE interessato alla formulazione dell'offerta, che deve essere modulata sulla base delle concrete caratteristiche locali.

2.2 CHIARIMENTI

Previo registrazione alla PAD *Digital PA - ACQUISTI TELEMATICI* è possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **almeno 5 giorni prima** (quindi entro: 14/10/2026 ore 12:00) della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione riservata alle richieste di chiarimenti della PAD per mezzo della funzionalità *Invia quesito*, presente nei Dettagli della procedura.

I chiarimenti saranno resi mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 2 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

La S.A. non garantisce il riscontro alle richieste pervenute oltre i termini di cui sopra.

La PAD invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Tali risposte, unitamente ai quesiti posti, faranno parte integrante del presente bando. Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD, nei Dettagli della procedura nella sezione *Chiarimenti*.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

N.B. Si precisa che i concorrenti, partecipando alla gara, accettano che tali pubblicazioni abbiano valore di comunicazione a tutti gli effetti di legge, impegnandosi a consultare periodicamente il predetto sito <https://rosetodegliabruzzo.acquistitelematici.it>.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti

gli operatori economici ausiliari.

Per quanto sopra, avvengono presso la PAD le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio, al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala del presente disciplinare nonché le comunicazioni relative:

- a) all'aggiudicazione;
- b) all'esclusione;
- c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto;
- d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario;

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto, consistente nella esecuzione dei lavori denominati **"INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO ATTI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA' BELSITO - COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI - CUP: G98H25000540001 Codice ReNDiS 13IR530/G1"**.

L'appalto è costituito da un unico lotto e prevede l'esecuzione dell'intervento approvato con la G.C. n. 281 del 10/08/2026.

Ai sensi dell'art. 58 c. 2 del D.lgs 36/2023 si precisa che l'appalto non viene suddiviso in lotti funzionali nell'ottica della semplificazione e dell'economicità del procedimento, ed in quanto costituente un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile, con le seguenti motivazioni:

- la predisposizione di procedure di affidamento ad operatori diversi per la medesima categoria di lavori richiederebbe maggiori tempistiche rispetto all'affidamento tramite gara unica dell'esecuzione della totalità lavori ed inoltre le prestazioni dell'appalto sono strettamente interconnesse e correlate fra loro, tale da rendere impossibile il frazionamento in lotti funzionali senza incorrere in una manifesta perdita di efficienza e di economicità nell'esecuzione della totalità lavori nel rispetto del cronoprogramma di finanziamento.

Tabella 1

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	Importo
	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO ATTI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA' BELSITO - COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI - CUP: G98H25000540001 Codice ReNDiS 13IR530/G1	45222000-9 <i>Lavori di costruzione di opere d'arte, esclusi ponti, gallerie, pozzi e sottopassaggi</i>	
A) Importo a base di gara			€ 701.498,96
<i>DI CUI costi della manodopera</i>			€ 116.662,93
B) costi della sicurezza non soggetti a ribasso			€ 7.745,32
A) + B) Importo complessivo			€ 709.244,28

Ai sensi dell'art.11, commi 1 e 2 del D.lgs 36/2023 al personale impiegato nei lavori dovrà essere applicato il CCNL Aziende Edili INDUSTRIE E COOPERATIVE /ARTIGIANE/PMI – Codice Alfanumerico: F012, F015, F018 - *gli operatori che eseguono i lavori devono possedere codici ATECO congruenti con le lavorazioni oggetto di appalto, pur rilevando la descrizione dell'attività e non solo il codice ATECO.*

Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Codice gli Operatori Economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantiscano ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione Appaltante o dall'Amministrazione Committente, con le relative dichiarazioni come da modello Allegato 9.

A tal fine, ai sensi dell'art. 11, comma 4 del D.lgs 36/2023, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione, la Stazione Appaltante acquisisce la dichiarazione con la quale l'Operatore Economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110 del Codice.

L'importo a base di gara è stato calcolato considerando i prezzi del vigente prezzario Regionale aggiornamento 2025 dei "Prezzi Informativi delle Opere Edili nella Regione Abruzzo".

L'importo degli oneri per la sicurezza è pari a **€ 7.745,32** come da stima dei costi della sicurezza del Progetto Esecutivo.

Tutti gli importi sopra indicati sono al netto di IVA.

L'appalto è finanziato con risorse dell'Ente.

Categoria di Opere generali e specializzate –
--

I lavori sono riconducibili alla categoria prevalente di opere OS 21 Class. III. Tale categoria costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori.

- Per l'esecuzione dei lavori è necessario il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale come definiti al Titolo IV, Capo II e III del Codice e meglio specificati nei paragrafi che seguono.
- L'importo della categoria prevalente di cui al comma 1, ammonta a **€ 709.244,28** (con incidenza sul totale del 100%).

3.1 DURATA

Il termine complessivo per la realizzazione dell'opera, salvo ritardi connessi alle procedure di e/o di attività di altro ente/gestore è stimato in **365 giorni** naturali, successivi e continui, a partire dal verbale di consegna che avverrà su disposizione del Rup e del Direttore Lavori e comunque in coerenza con il cronoprogramma di finanziamento.

Per una più dettagliata indicazione si rinvia agli elaborati progettuali.

3.2 OPZIONI, RINNOVI E REVISIONE DEI PREZZI

A termini dell'art. 60 del Codice, la revisione dei prezzi opera nei casi in cui, nel corso di esecuzione del contratto e al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo; detta revisione opera nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice previsto all'art. 60 c. 3 lett. a) del Codice.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Il contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 120 del Codice come di seguito.

Saranno consentite, ai sensi del comma 5, dell'art. 120 del D.lgs 36/2023 le modifiche non sostanziali come definite dal comma 7 dell'art. 120 del D.lgs 36/2023.

Ai termini dell'art. 120 c. 9 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Al solo fine del calcolo del valore complessivo dell'appalto, in ragione di quanto sopra, il valore globale stimato dell'appalto è stabilito come di seguito:

Tabella 2

Importo complessivo	709.244,28
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	141.848,86
Valore globale stimato	851.093,14

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- Partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- Partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- Partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- Partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete — soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete — contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato odall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto

legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Stante la presenza nell'appalto di attività rientranti nell'elenco di cui all'art. 1, c. 53, L. 190/12, come di seguito:

- Sezione I - estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti
- Sezione II - confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume
- Sezione III - noli a freddo di macchinari
- Sezione IV - fornitura di ferro lavorato
- Sezione V - noli a caldo
- Sezione VI - autotrasporti per conto terzi

gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel registro tenuto dalla C.C.I.A.A./Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

Attestazione SOA per le categorie OS 21 Classe III o superiore;

Ai fini della comprova, l'attestazione SOA è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Attestazione SOA per le categorie OG 3 Classe III o superiore;

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria

a) Il requisito relativo al possesso della SOA deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZISTABILI

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo al possesso della SOA deve essere posseduto deve essere posseduto dal consorzio e dai

consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio. L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 2 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Per quanto disposto all'art. 119 c. 1 del D.lgs 36/2023: *I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. **È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.***

Per quanto disposto all'art. 119 c. 2 del D.lgs 36/2023: *I contratti di subappalto sono stipulati, **in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese**, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche*

delle prestazioni o al mercato di riferimento. A tal proposito si rende disponibile il modello Allegato 5.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4 del D.lgs 36/2023. **La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto c.d. "facoltativo" comporta che il subappalto non sarà autorizzato in fase di esecuzione.**

Ai sensi dell'articolo 119, c. 12, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categoria prevalente e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Trovano, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) come da ultima modifica DECRETO 24 novembre 2025 "Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi. (25A06516) (GU Serie Generale n.281 del 03-12-2025)" che ha aggiornato e sostituito l'edizione precedente del 2022 e integrato anche il correttivo del 5 agosto 2024.

Per quanto previsto all'art. 119 c. 17 del codice si evidenzia che in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, tutte le lavorazioni possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto: ciò in ragione dell'esigenza di garantire l'efficacia del risultato nei termini qualitativi e temporali degli interventi di contenimento dei fenomeni franosi.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 102 del Codice, al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'Operatore Economico aggiudicatario si impegna a:

- garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Gli Operatori Economici partecipanti devono indicare in fase di gara nella Busta A – Documentazione Amministrativa le modalità con le quali intende adempiere a tali impegni, inserendo il modello di cui all'Allegato H– "*Pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa*" correttamente compilato. La stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110, solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.

Gli Operatori Economici partecipanti che occupano oltre cinquanta dipendenti, devono avere assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 di presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e di trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

Per quanto disposto all'art. 53 c. 1 del D.lgs 36/2023 non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del Codice.

11. SOPRALLUOGO

Con riferimento all'art. 92 c. 1 del D.lgs 36/2023 non è richiesta espressa attestazione circa la visita dei luoghi, ai fini della formulazione dell'offerta; **resta raccomandato** alla ditta effettuare un sopralluogo in sito ai fini della conoscenza dei luoghi e della relativa accessibilità, della ubicazione degli interventi e quanto necessario per la valutazione finalizzata all'offerta.

Resta inteso che l'Amministrazione Comunale è in ogni caso esonerata da eventuali inesatte valutazioni da parte dell'OE interessato alla formulazione dell'offerta, che deve essere modulata sulla base delle concrete caratteristiche locali.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 90,00** secondo le modalità illustrate nel Portale pagamenti Anac raggiungibile al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac#p5>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore 12:00 del giorno 19/10/2026** a pena di irricevibilità. La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

L'“OFFERTA” è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;
- B – Offerta economica;

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni di seguito indicate sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma:

- DGUEe ;
- Modello domanda di partecipazione;
- Allegato_1_ Modello Dichiarazione titolarità effettiva;
- Allegato_2_ Modello Offerta economica e dichiarazione oneri aziendali e manodopera;
- Allegato_3_ patto di integrità approvato con Delibera GC n. 290 del 07/09/2022;
- Allegato_4_ Modello dichiarazione di assenza di conflitto di interessi a carico dei partecipanti alla gara (e dei titolari effettivi);
- Allegato_5_ Modello dichiarazione subappalto;
- Allegato_6_ Modello dichiarazione di equivalenza CCNL
- Allegato H_ Modello dichiarazioni Obblighi art. 102 D.lgs 36/2023.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta, risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di 5 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma in uso alla centrale di committenza raggiungibile all'indirizzo <https://rosetodegliabruzzo.acquistitelematici.it/> per compilare o allegare la seguente documentazione:

- domanda di partecipazione - *modello disponibile nella PAD da scaricare, compilare, sottoscrivere e ricaricare*
- DGUEe;
- eventuale procura;
- documentazione in caso di avvalimento di cui al successivo paragrafo 15.3;
- documentazione di cui al successivo paragrafo 15.4 in caso di soggetti associati;
- Ricevuta pagamento contributo ANAC

Altre dichiarazioni - *modelli disponibili nella PAD da scaricare, compilare, sottoscrivere e ricaricare*:

- Allegato_1_ Modello Dichiarazione titolarità effettiva;
- Allegato_3_ patto di integrità approvato con Delibera GC n. 290 del 07/09/2022;

- Allegato_4_ Modello dichiarazione di assenza di conflitto di interessi a carico dei partecipanti alla gara (e dei titolari effettivi);
- Allegato_5_ Modello dichiarazione subappalto;
- Allegato_6_ Modello dichiarazione di equivalenza CCNL
- Allegato H_ Modello dichiarazioni Obblighi art. 102 D.lgs 36/2023.

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello allegato.

Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

15.1 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CONCONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , N. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

1. il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
2. la dichiarazione di avvalimento;
3. il contratto di avvalimento.

15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**

- copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
- copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. temporanei;
 - d. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante
 - a. *[Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:*
 - b.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;
 - (o, in alternativa)**
 - b.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi
[indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;
 - b. *[Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:*
 - che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da
 - che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da
 - c. *[Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:*
 - che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di;
 - d. *[solo per i consorzi stabili]* di non partecipare a più di un consorzio stabile;
 - e. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

- f. di partecipare in più di una forma (*indicare quali*) e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

- g. di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente (indicare il nominativo), che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale.
- h. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati;
- i. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

16. OFFERTA ECONOMICA

16.1 OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella PAD secondo le modalità indicate nel Disciplinare telematico della PAD Digital PA.

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15 deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) ribasso percentuale (al netto di Iva e degli oneri per la sicurezza) rispetto all'importo di posto a base di gara, pari ad € 701.498,96 per i lavori oltre € 7.745,32 per i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso. Verranno prese in considerazione fino a n. 2 cifre decimali;
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro (ai sensi dell'art. 108 comma 9 del D.Lgs. 36/2023). Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. L'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 36/2023 comma 1 procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta. **In mancanza di tale dato la Stazione Appaltante procederà all'esclusione dell'operatore economico, pertanto la carenza non è sanabile successivamente alla presentazione dell'offerta.**
- c) la stima dei costi della manodopera (ai sensi dell'art. 41 c. 14 e dell'art. 108 comma 9 del D.Lgs. 36/2023). L'amministrazione aggiudicatrice procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 110 comma 1 e 5 lett. d) del D.Lgs. 36/2023 o in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione. **In mancanza di tale dato la Stazione Appaltante procederà all'esclusione dell'operatore economico, pertanto la carenza non è sanabile successivamente alla presentazione dell'offerta.**

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera stimati in sedi di appalto sono indicati in € 116.662,93. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che l'eventuale minor costo complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

L'offerta economica è redatta utilizzando il seguente modello:

– *Allegato_2_Modello Offerta economica e dichiarazione oneri aziendali e manodopera.*

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo.

Ai sensi dell'art 54 c.1 saranno escluse automaticamente le offerte che risultano anomale. La soglia di anomalia è determinata col metodo A dell'Allegato II.2 del codice dei contratti.

18. AUTORITA' MONOCRATICA

Come previsto dall'art. 93 del Codice, nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo, la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del comma 5 del medesimo articolo.

L'Autorità Monocratica è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un soggetto esperto nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo all'autorità non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. La composizione dell'Autorità Monocratica è pubblicata sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

L'Autorità Monocratica è responsabile della valutazione delle offerte Amministrative ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio dell'Autorità ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno 21/10/2026, alle ore 09:30.

La PAD consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- Della documentazione amministrativa;
- Dell'offerta economica.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP della procedura di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) Controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;

- b) Verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) Attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21. APERTURA DELLA OFFERTA ECONOMICA

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte economiche è comunicata tramite la PAD ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

L'Autorità monocratica di gara procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche per il tramite del sistema di calcolo della piattaforma, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove si verifichi ex aequo la l'Autorità Monocratica procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste punto 2.3.

L'Autorità monocratica rende visibile ai concorrenti, per il tramite della PAD, i prezzi offerti. All'esito delle operazioni di cui sopra, è redatta la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- Mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa;
- Presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- Presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari a 5, ai sensi dell'art. 54 comma 2 del D.Lgs 36/2023, si applicherà l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'Allegato II.2

Il metodo scelto per il calcolo della soglia di anomalia, ai fini dell'esclusione automatica delle offerte, è il METODO A.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta al minor prezzo qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP della procedura di gara procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendola graduatoria.

Il contratto è stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione; non si applicano i termini dilatori previsti dall'articolo 18 comma 3 e 4 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito della stazione appaltante: <https://www.comune.roseto.te.it>

26. ACCESSO AGLI ATTI

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita dalla PAD, mediante la pubblicazione dei documenti nei dettagli della procedura e comunicata agli interessati tramite apposita PEC.

Ai partecipanti collocati nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi, ivi inclusa la documentazione amministrativa relativa all'idoneità degli offerenti collocati dal secondo al quinto posto della graduatoria ancorché non verificata dalla stazione appaltante. Nel caso, viene reso noto ai primi cinque classificati che detta documentazione amministrativa non è stata verificata. La disponibilità dei documenti è garantita mediante la pubblicazione dei documenti nei Dettagli della procedura e comunicata agli interessati tramite apposita PEC.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza

nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine, le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Teramo, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara.